



STALKING E ATTENUANTI GENERICHE, UNA LETTERA DI SCUSE NON BASTA. CASS N. 30177/2025

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1) INTRODUZIONE;**
- 2) LE CONDOTTE RIPARATORIE E LE ATTENUANTI GENERICHE;**
- 3) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;**
- 4) CONCLUSIONI. -**

1. INTRODUZIONE

Può un soggetto imputato per stalking ottenere attenuanti generiche grazie ad una condotta riparatoria, come una parziale confessione ("è stata colpa della gelosia") o una lettera di scuse indirizzata alla vittima? La questione è stata recentemente affrontata dalla Cassazione, vediamo quale è stata la decisione.-

2. LE CONDOTTE RIPARATORIE E LE ATTENUANTI GENERICHE

Le **circostanze attenuanti generiche**, disciplinate dall'**art. 62-bis c.p.**, rappresentano uno strumento che permette al giudice di **ridurre la pena** quando emergano elementi che, pur non essendo previsti espressamente dal codice penale, sono comunque idonei a incidere sulla valutazione della **gravità del fatto** e della **personalità dell'imputato**.-

Tra i comportamenti che la giurisprudenza ha ritenuto rilevanti per il riconoscimento delle attenuanti generiche rientrano:

- **il risarcimento, totale o parziale, del danno arrecato alla persona offesa;**
- **le scuse formali o la richiesta di perdono, purché sincere e non dettate da mero opportunismo processuale;**
- **condotte riparatorie simboliche** (donazioni, attività socialmente utili, restituzioni);
- **la collaborazione con l'autorità giudiziaria per limitare le conseguenze del reato**.-

Questi atteggiamenti, **se espressione di reale ravvedimento**, possono giustificare la concessione delle attenuanti. Tuttavia, **non basta un gesto strumentale o tardivo**: il giudice deve sempre valutare la **concretezza, la tempestività e la genuinità** della condotta, evitando automatismi.-

In sintesi: il tentativo dell'imputato di "rimediare" al reato può avere valore solo se dimostra un sincero riconoscimento delle proprie responsabilità e una volontà riparatoria autentica.-

3. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Con la sentenza in esame la Cassazione ha esaminato il ricorso di **un uomo condannato per stalking**, la cui pena era stata commisurata in ragione della gravità dei fatti e dell'intensità del dolo. **L'imputato aveva perseguitato una donna con l'intento di terrorizzarla e di isolarla socialmente, diffamandola gravemente per mantenere il controllo sulla sua vita.-**

L'uomo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la sua incensuratezza, la parziale ammissione dei fatti (motivata da gelosia) e la lettera di scuse indirizzata alla vittima avrebbero dovuto valere in suo favore.

La Suprema Corte, però, ha ribadito un principio consolidato:

- **l'incensuratezza**, per espressa previsione normativa, non è di per sé sufficiente a fondare le attenuanti generiche;
- **neppure la gelosia, la confessione parziale o le scuse presentate tardivamente** — e, in questo caso, addirittura a giudizio già avviato — possono giustificare automaticamente una riduzione di pena.-

4. CONCLUSIONI

La Cassazione ha stabilito che né l'incensuratezza, né il movente passionale, né atti tardivi di scuse o parziali ammissioni bastano per ottenere le attenuanti generiche.-

Nel caso in esame, proprio la **persistenza persecutoria del comportamento, l'intensità del dolo e la finalità di controllo e sopraffazione** nei confronti della persona offesa per la Cassazione rendono inconciliabile la concessione delle attenuanti generiche, che finirebbero con l'assumere una funzione distorsiva e ingiustamente premiale, nonostante la mancanza di precedenti penali a carico dell'imputato.-